Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 27 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 4 luglio 1973 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Adedokun Haastrup, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Nigeria a Roma.

(9676)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1973, n. **438.**

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, creata dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ».

L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

Esso è istituto di cultura democraticamente organizzato e ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere attività permanenti e di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti.

L'ente agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale e può organizzare e gestire manifestazioni in collaborazione con enti e con istituti italiani e stranieri.

L'ente favorisce altresì la circolazione del patrimonio conservativo della Biennale presso istituzioni e associazioni culturali, scuole e università.

Art. 2.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal consiglio direttivo su proposta delle commissioni di esperti di cui all'articolo **18**.

Art. 3.

Le attività promosse dalla Biennale nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli edifici di proprietà dell'ente e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

Art. 4.

Il patrimonio dell'ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'ente autonomo « La Biennale di Venezia » è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 5.

L'ente provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo;

c) i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;

g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 8 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Sono organi dell'ente: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio sindacale.

Art. 7.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 8.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'ente ed è composto da:

a) il sindaco di Venezia che assume la vicepresidenza dell'ente e lo presiede fino alla nomina del presidente;

b) tre membri designati dal consiglio comunale di Venezia;

c) tre membri designati dal consiglio provinciale di Venezia;

d) cinque membri designati dal consiglio regionale del Veneto;

e) tre membri designati dal Consiglio dei Ministri;

f) tre membri designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

g) un membro designato dal personale di ruolo dell'ente.

Il presidente è eletto nel seno del consiglio nella sua prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti il consiglio stesso.

Per le designazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma, ciascun consigliere comunale e provinciale vota per non più di due nomi; per quella di cui alla lettera *d*), ciascun consigliere regionale vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti del consiglio direttivo di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del primo comma del presente articolo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. La scelta dei componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) sarà effettuata tenendo presenti elenchi proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale.

Le comunicazioni relative alle designazioni e alle elezioni di cui al primo comma devono pervenire al presidente dell'ente prima della scadenza del consiglio direttivo in carica.

I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Il consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Al consiglio, in particolare, è riservato deliberare in ordine:

a) al piano quadriennale di massima per le attività dell'ente;

b) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina ed alla revoca del segretario generale e dei direttori di cui agli articoli 16 e 18;

d) alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 18, nonchè alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

e) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni che non abbiano interessi e finalità mercantili, nonchè da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dallo ente stesso; su tali iniziative il consiglio direttivo dell'ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui all'articolo 18;

f) all'organizzazione di eventuali mostre e manifestazioni d'arte all'estero.

Al consiglio è altresì riservato deliberare, in particolare, relativamente:

1) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

2) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attività programmate e svolte;

3) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

4) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

5) all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

6) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

7) alle indennità spettanti ai componenti il consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e le giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'ente;

8) agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;

9) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;

10) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'ente, ed in particolare all'Esposizione internazionale d'arte, in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'ente.

Le deliberazioni di cui al punto 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

Art. 10.

La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » è condizionata allo invito diretto e personale rivolto agli autori dal consiglio direttivo.

Art. 11.

Con apposito regolamento, il consiglio direttivo dello ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro; trascorsi senza pronuncia 180 giorni dalla data di notifica, il regolamento s'intende approvato.

Art. 12.

Il presidente ed i componenti il consiglio direttivo indicati nelle lettere da *b*) a *g*) del comma primo dello articolo 8, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediata-

mente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del consiglio precedente.

Al presidente ed ai componenti il consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni.

Art. 13.

Il consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno, una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il consiglio discute il piano quadriennale di massima, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni, i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal consiglio stesso ai sensi della lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 9.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il segretario generale, i direttori e il conservatore di cui agli articoli 16 e 18.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del segretario generale e dei direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del consiglio direttivo, a cura del segretario generale dell'ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del presidente dopo l'approvazione. I verbali delle adunanze di cui al secondo comma del presente articolo sono a disposizione del pubblico.

Art. 14.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può procedere allo scioglimento del consiglio direttivo dell'ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative, ovvero per decadenza del consiglio direttivo stesso conseguente a dimissioni della metà dei componenti.

Per la ricostituzione del consiglio direttivo della Biennale, che è effettuata entro tre mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 15.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'ente ed è composto:

1) da cinque membri effettivi designati:

a) uno dal Ministro per il tesoro, con funzione di presidente;

b) uno dal Ministro per la pubblica istruzione;

c) uno dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

d) due dal consiglio comunale di Venezia;

2) nonchè da due membri supplenti designati.

a) uno dal Ministro per la pubblica istruzione;

b) uno dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per le designazioni di cui alla lettera *d*) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Il collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al consiglio direttivo.

Il collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal consiglio direttivo. I membri del collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del consiglio direttivo.

Art. 16.

L'ente autonomo « La Biennale di Venezia » ha:

un segretario generale;

un conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della disco-nastroteca;

un capo ufficio stampa;

un direttore amministrativo;

e altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale.

Il segretario generale ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è assunto per concorso o per chiamata, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Il conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della disco-nastroteca, il capo dell'ufficio stampa e il direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale esecutivo e subalterno.

Art. 17.

Il segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

E' nominato dal consiglio direttivo e decade dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata del consiglio stesso.

Il segretario generale deve stabilire la propria residenza a Venezia.

Il segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'ente conformemente alle direttive generali formulate dal consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'ente.

E' capo del personale dell'ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18.

Il consiglio direttivo nomina i direttori e le commissioni di esperti, composte da non più di cinque membri per i grandi settori di attività definiti nel piano quadriennale di cui all'articolo 9 della presente legge.

I direttori devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore. Sono nominati con contratto a termine per un periodo di quattro anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del consiglio.

I direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti il loro settore; presiedono e convocano le commissioni di esperti.

A far parte delle commissioni sono chiamati anche esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni.

Art. 19.

Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato.

Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, essi sono tenuti a versare all'amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Art. 20.

Le riunioni del consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo a Venezia presso la sede della Biennale.

Art. 21.

Il direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'ente; emette, dietro disposizioni del presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa, esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal presidente e dal segretario generale.

Art. 22.

Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella cineteca, nella fototeca e nella disco-nastroteca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto di autore.

Art. 23.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 24.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 35.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 25.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del consiglio direttivo e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto.

Art. 26.

Il presidente presenta il conto consuntivo al consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del consiglio direttivo e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al consiglio direttivo della Biennale.

Art. 27.

La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal presidente dell'ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Art. 28.

Il servizio di cassa della Biennale è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal consiglio direttivo tra quelle indicate dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del presidente e del direttore amministrativo della Biennale.

Art. 29.

I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni dell'ente sono assoggettati all'aliquota del 3 per cento di cui al punto 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 30.

La Biennale di Venezia è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 31.

Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, la Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*, nonchè dall'imposta sui fabbricati.

E' inoltre equiparata, alle condizioni di cui al primo comma, ai fini delle imposte indirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 32.

Durante i periodi nei quali sono indette da parte della Biennale di Venezia manifestazioni di rilevanza internazionale, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 33.

Gli Stati stranieri o gli enti od istituti stranieri o le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti, nell'ambito dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia », di padiglioni, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'ente autonomo « La Biennale di Venezia ». Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1973.

Art. 34.

Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura.

La disposizione contenuta nel precedente comma non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 5, punto *b*), a partire dal 1973 è fissato in lire 1.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nell'anzidetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera *g*), punto 4), dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonchè quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso art. 45, lettera *l*), della legge predetta, quello di lire 50 milioni di cui all'art. 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

La metà del contributo, di cui ai precedenti commi, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposte dei Ministri per la pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziate negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

Art. 36.

All'onere di lire 670 milioni derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

Nella prima applicazione della presente legge il consiglio direttivo di cui all'art. 8 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'art. 11 è formulato, dal consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento.

Art. 39.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 40.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — SIGNORELLO — LA MALFA — GIOLITTI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973, n. **439**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Marco evangelista, nel comune di Negrar e della Madonna del Carmine, nel comune di S. Anna d'Alfaedo.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 1° maggio 1972 dell'ordinario diocesano di Verona, relativo alla separazione della parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Mazzano del comune di Negrar (Verona) da quella della Madonna del Carmine, in frazione Giare del comune di S. Anna d'Alfaedo (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973, n. **440**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Luisa de Marillac, in Palermo.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 22 agosto 1961, integrato con postilla 27 agosto 1971 e due dichiarazioni 15 febbraio e 6 ottobre 1972, relativo all'erezione della parrocchia di S. Luisa de Marillac, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973, n. **441**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di S. Maria, nel comune di Barberino di Mugello.

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 18 ottobre 1971, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Lorenzo, in località Croci e di S. Maria, in località Collebarucci del comune di Barberino di Mugello (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973, n. **442**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Domenico, in Agrigento.

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Domenico, in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1973.

Modifiche alla composizione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il predetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972, in corso di registrazione, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 28 novembre 1972-27 novembre 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1973, con il quale il dott. Michele Principe, già direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stato nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1973, con il quale il dott. Vincenzo Insinna, già dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è stato nominato direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Considerato che per effetto della disposizione contenuta nella nota (*a*) posta in calce al quadro *F* della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esercita anche le attribuzioni già spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Alla composizione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972, citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

il dott. Michele Principe fa parte di diritto del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni quale direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del dott. Aurelio Ponsiglione collocato a riposo, a domanda, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

in sostituzione del dott. Michele Principe fa parte di diritto del predetto Consiglio il dott. Vincenzo Insinna quale direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e quale capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1973

LEONE

GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1973
Registro n. 37, *foglio n.* 146

(10103)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1973.

Sostituzione del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel consiglio di amministrazione della Gestione case lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1968, con il quale in sede di ricostituzione del consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori è stato nominato in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in detto consiglio l'ispettore generale dott. Cesare Chilosi;

Visto il decreto 22 giugno 1972, con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha approvato la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori in data 13 giugno 1972, concernente la nomina del dott. Cesare Chilosi a direttore generale della gestione medesima;

Considerato che, in conseguenza della sua nomina a direttore generale della gestione sopracitata, il dottor Cesare Chilosi è decaduto dalla carica di consigliere di amministrazione della gestione stessa e che occorre, pertanto, provvedere alla relativa sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Giulio Cannucciari è nominato componente del consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(10052)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1973.

Autorizzazione al comune di Vasto a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 26 luglio 1969, n. 5, del comune di Vasto;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Chieti approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 375 milioni per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Vasto;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Vasto un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione del nuovo palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. arch. Renato Cozzi il comune di Vasto

è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 375.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Vasto un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 28.252.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 375.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Vasto il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'Ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 7 febbraio 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1973
Registro n. 25 *Grazia e giustizia, foglio n.* 170

(9906)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Conferma di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 8, con cui, tra l'altro, è stata modificata la denominazione dell'Istituto;

Visto l'art. 20 del vigente statuto relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tre componenti il collegio sindacale del citato Istituto per il prossimo triennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del collegio sindacale del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia i seguenti signori:

Tiralosi dott. Paolo, sindaco effettivo con funzioni di presidente;

Rossitto dott. Vincenzo, sindaco effettivo;

Trojani dott. Carlo Antonio, sindaco supplente.

I predetti dureranno in carica per gli esercizi dal 1973 al 1975 in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(10078)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Sostituzione di un componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930, che istituisce il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato suddetto, che fissa, all'art. 3, in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 15 aprile 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il citato comitato;

Visto che l'art. 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è rappresentato nel comitato stesso da due suoi funzionari;

Visto che il dott. Bernardo Dato, già nominato membro del suddetto comitato in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato nominato consigliere di Stato e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il dott. Bernardo Dato con il dott. Vincenzo Di Chio, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Di Chio è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, in sostituzione del dott. Bernardo Dato e in rappresentanza del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il dott. Vincenzo Di Chio resterà in carica fino al 6 gennaio 1974, compimento del secondo quinquennio della originaria nomina del comitato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1973
Registro n. 17 Agricoltura e Foreste, foglio n. 260

(10058)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

Determinazione delle materie che possono formare oggetto della seconda prova di maturità professionale per chimico delle industrie ceramiche e per tecnico delle lavorazioni ceramiche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli Istituti professionali;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti urgenti per l'università;

Veduto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1970, contenente disposizioni sugli esami di maturità professionale;

Veduto il decreto ministeriale 5 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione delle materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica dell'esame di maturità professionale;

Ritenuto che occorre determinare le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica di cui all'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 15 maggio 1970, anche relativamente all'esame di maturità professionale per « chimico delle industrie ceramiche » e per « tecnico delle lavorazioni ceramiche »; non contemplato nel citato decreto ministeriale 5 aprile 1971;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella concernente le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica dell'esame di maturità professionale per « chimico delle industrie ceramiche » e per « tecnico delle lavorazioni ceramiche », di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, citato nelle premesse.

Roma, addì 9 giugno 1973

Il Ministro: SCALFARO

TABELLA *A*

Materie che potranno essere oggetto della seconda prova scritta

Tipo di maturità professionale	Materie che potranno essere oggetto della seconda prova scritta
1) Chimico delle industrie ceramiche	Chimica applicata e laboratorio analisi chimiche inorganiche ed organiche;
	Ceramica industriale e laboratorio analisi strumentali e tecniche;
	Impianti industriali ceramici e disegno.
2) Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Progettazione tecnica;
	Tecnica delle lavorazioni ceramiche e laboratorio;
	Impianti industriali ceramici e disegno.

Il Ministro: SCALFARO

(9961)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1974.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, ed annesse norme di esecuzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 15 maggio 1965 e relativo alla proroga delle convenzioni con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971, concernente le misure delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1971-30 giugno 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 1973;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, concernente le misure delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1973 e l'unificazione dell'aggio di vendita nella misura dell'8 %;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 4 aprile 1973, concernente la radiazione dalla tariffa di alcuni tipi di fiammiferi;

Viste le proposte in data 9 giugno 1973, presentate dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Fermi restando i prezzi di vendita fissati con decreti ministeriali 12 giugno 1964, 23 gennaio 1967, 28 luglio 1969, 4 ottobre 1971 e 15 dicembre 1972, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 19 giugno 1964, n. 70 del 18 marzo 1967, n. 197 del 5 agosto 1969, n. 276 del 30 ottobre 1971 e n. 337 del 30 dicembre 1972, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1974, sono stabilite nelle misure indicate nel prospetto che segue unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Imposta sul valore aggiunto
Condizionamenti normali		
1. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo . . .	17,6420	5,3580
2. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Cerini S/80 »	17,7020	5,3580
3. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo . .	8,8210	2,6790
4 Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	8,8310	2,6790
5. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 »	8,8210	2,6790
6. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	22,9346	6,9654
7. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	17,6420	5,3580
8. Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	88,2800	26,7900
9. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	11,6300	80,3700
10. Bustina di cartone con 24 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	7,0568	2,1432
11. Bustina di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10,5852	3,2148
12. Bustina di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva denominati « Minerva 48 S »	14,1136	4,2864
13. Busta pubblicitaria di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	17,6420	5,3580
14. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	9,0852	3,2148
Condizionamenti speciali		
15. Pacchetto contenente 20 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominati « Carte da gioco »	229,35	69,65
16. Pacchetto in cellofane contenente 10 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominati tipo « Augurale »	105,86	32,14

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1973
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 1

(9852)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Modalità per la pubblicazione dei fascicoli regionali del « Bollettino Ufficiale » delle società per azioni e a responsabilità limitata.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della legge 12 aprile 1973, n. 256;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 12 aprile 1973, n. 256, gli atti da inviare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » delle società per azioni e a responsabilità limitata, devono contenere l'annotazione del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la sede legale delle società, comprovante che gli atti stessi sono stati depositati in cancelleria ed iscritti nei registri della medesima.

Qualora più atti siano contenuti in uno stesso documento, devono essere inviate tante copie di questo quanti sono gli atti da pubblicare, corredate dell'annotazione prescritta nel precedente comma.

Gli atti inviati in difformità dalle norme della legge e del presente decreto sono restituiti alle società interessate, a cura delle camere di commercio competenti, per la necessaria regolarizzazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 1 della legge nulla è innovato circa l'invio al Ministero degli atti delle società le cui azioni sono quotate in borsa.

Art. 2.

I fascicoli regionali del « Bollettino Ufficiale » debbono essere pubblicati e distribuiti il secondo ed il quarto sabato di ogni mese o nel giorno precedente se il sabato ricorrano feste ufficialmente riconosciute.

La pubblicazione degli atti deve essere eseguita con la massima tempestività e, comunque, in ogni fascicolo devono essere inseriti tutti gli atti, non ancora pubblicati, pervenuti fino a trenta giorni prima della pubblicazione di esso.

Art. 3.

Gli atti vengono pubblicati nei fascicoli regionali, ripartiti e classificati secondo quanto prescrive l'art. 3 della legge. In ognuna delle tre parti, previste dal detto art. 3, gli atti sono collocati secondo l'ordine alfabetico delle sedi legali delle società. Nell'ambito di ogni sede gli atti devono essere disposti secondo l'ordine progressivo del numero di iscrizione della società nel registro delle società esistente presso la cancelleria del tribunale competente.

Art. 4.

Ogni atto da pubblicare nel « Bollettino Ufficiale » deve essere corredato dell'originale della quietanza, rilasciata dall'ufficio del registro o della ricevuta di versamento in conto corrente postale comprovante lo eseguito pagamento del diritto fisso di cui alla legge 19 luglio 1971, n. 555. In caso di mancato o di insufficiente pagamento la camera di commercio chiederà il pagamento o la integrazione del diritto fisso dovuto.

Art. 5.

Ciascuna delle tre parti, nelle quali è diviso il fascicolo regionale, reca un indice contenente gli atti in esse pubblicati, mantenendo la separazione tra società per azioni e società a responsabilità limitata.

Ogni fascicolo regionale è completato da un indice generale contenente l'indicazione di tutte le società, i cui atti sono stati pubblicati nel fascicolo, ferma restando la distinzione tra società per azioni e società a responsabilità limitata.

In tutti gli indici predetti le società sono elencate secondo l'ordine alfabetico delle sedi e l'ordine progressivo dei numeri delle società.

Quando sia richiesto da esigenze di stampa, il fascicolo regionale potrà essere diviso in più volumi, distinti secondo l'ordine alfabetico dei comuni nei quali le società hanno la loro sede legale. In questo caso gli indici saranno annessi all'ultimo volume.

I fascicoli regionali e relativi indici devono essere conformi al modello allegato al presente decreto anche per quanto riguarda il formato.

Art. 6.

Ciascuno degli indici di cui al precedente articolo reca l'intestazione della regione cui il fascicolo si riferisce, il numero progressivo del fascicolo stesso e la data di pubblicazione.

Gli indici medesimi, per ogni atto pubblicato nel fascicolo, devono contenere, oltre al riferimento delle pagine del fascicolo, l'indicazione:

a) della sede legale della società e del numero di iscrizione nel registro delle società esistente presso la cancelleria del tribunale;

b) della denominazione sociale per esteso e della eventuale sigla;

c) della data e dell'oggetto dell'atto;

d) della data del deposito nella cancelleria del tribunale;

e) dell'ammontare del diritto fisso pagato.

Art. 7.

Nel giorno stabilito per la pubblicazione del fascicolo regionale del « Bollettino Ufficiale », due copie degli indici, di cui al precedente art. 5 devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della pubblicazione del Bollettino nazionale.

Art. 8.

Una copia del fascicolo regionale deve essere inviata gratuitamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle intendenze di finanza, alla giunta regionale ed ai tribunali civili e penali aventi sede in ciascuna regione.

Uno stralcio dello stesso fascicolo deve essere inviato gratuitamente a ciascuna delle società interessate.

Una copia del fascicolo regionale potrà essere inviata gratuitamente ad organi dello Stato e ad enti nazionali ed esteri che ne facciano richiesta.

Due copie del fascicolo devono essere inviate al Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

Pubblicazione quindicinale

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

di . . . .

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLE

SOCIETA' PER AZIONI

E

A RESPONSABILITA' LIMITATA

Fascicolo regionale del . . . . . .

Anno - Fascicolo - (data)

Del presente Bollettino si pubblica un fascicolo il II ed il IV sabato di ogni mese diviso in tre parti: la prima contiene gli atti costitutivi, gli statuti e i relativi atti modificativi; la seconda i bilanci; la terza tutti gli altri atti (cariche sociali - atti diversi) e notizie

Boll. Uff S p a e delle S r l - Fasc regione parte del

Numero d'ordine	Sede legale	Numero registro società	Denominazione sociale Data ed oggetto dell'atto	Parte	Numero di pagina

(10072)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per il personale dipendente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dell'Ente autonomo di gestione per il cinema tendente ad ottenere l'aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Considerato che il predetto ente provvede a gestire le partecipazioni statali nel settore cinematografico ed opera nel settore industriale;

Decreta:

A decorrere dal 7 giugno 1971, l'Ente autonomo di gestione per il cinema è tenuto all'applicazione delle norme sugli assegni familiari per il personale dipendente con l'osservanza delle modalità fissate dalla tabella *A*) annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Roma, addì 20 giugno 1973

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per le partecipazioni statali
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI

(9959)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di due opzioni e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, con adeguamento, di due opzioni e delle relative condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, con adeguamento, le opzioni e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede in Trieste:

Tariffa 03a, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente, in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 20a, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 20 ma, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni);

Tariffa 30a (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita lo assicurato;

Tariffa 36a (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 36 ma, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Opzioni al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita con adeguamento in un capitale e in una rendita ridotta o totalmente in un capitale in contanti;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio e prestazioni adeguabili annualmente, con controassicurazione.

Roma, addì 23 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9860)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di alcune opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1969, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni « Italia assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione: di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite vitalizie di qualsiasi importo, di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di alcune opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, le opzioni al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede in Milano:

Tariffa 3/ind, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 22 luglio 1969 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 15/R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora lo assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 2D/comp., relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale, decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 23 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9901)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Approvazione della variante al programma di edilizia penitenziaria, concernente la diversa dislocazione degli ospedali psichiatrici giudiziari di Verona e Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di L. 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 26 aprile 1972;

Premesso che con il succitato decreto interministeriale 30 marzo 1972 sono state previste nel comune di Verona ed in quello di Cagliari le costruzioni di un ospedale psichiatrico giudiziario ed eventuali sezioni speciali (casa di cura e di custodia, t. b. c., minorati psichici e minori) il primo per un importo di L. 2550 milioni ed il secondo per un importo di L. 2125 milioni;

Considerato che nel comune di Verona non è stato possibile reperire un'area per la realizzazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario rispondente alle esigenze e finalità della moderna tecnica penitenziaria in quanto la sola area proposta dal comune, denominata « Val Squaranto » ubicata in località « Pigarozzo-Trezzolano » trovasi in una valle, quindi, non idonea perchè circondata da alture che permetterebbero facili introspezioni;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Verona ha offerto più di un'area per la realizzazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario;

Considerato che le stesse aree, sono state oggetto di visita preliminare, quindi, oggetto di studio, e, dopo attento esame la scelta è caduta sull'area denominata « la presa » che trovasi nella zona sita nel comune di Caprino Veronese, più rispondente alle esigenze della speciale tecnica penitenziaria perchè dal punto di vista climatico-ambientale, reperimento mano d'opera, infrastrutture stradali ed armatura urbana, è idonea quale sedime per la realizzazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario;

Considerato che nel comune di Cagliari, per la realizzazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario ha proposto un'area che trovasi interamente in zona acquitri-

nosa attraversata da un canale di scolo, quindi, non idonea perchè non rispondente alle esigenze ed alle finalità della moderna tecnica penitenziaria;

Considerato che il comune di Settimo San Pietro ha offerto un'area che trovasi nella frazione di « Quartucciu » per la realizzazione in quel comune dell'ospedale psichiatrico giudiziario; area immediatamente finitima al comune di Cagliari;

Considerato che essa è stata oggetto di visita preliminare e che risponde alle esigenze ed alle finalità della moderna tecnica penitenziaria, in quanto trovasi lungo la strada provinciale Selargius-Settimo San Pietro ed è servita ampiamente dalla detta strada provinciale, nonchè da linee elettriche e da altri servizi;

Ritenuto che, stante tale situazione, devesi procedere all'emanazione di un decreto interministeriale di variazione al decreto interministeriale 30 marzo 1972 relativo alle destinazioni delle nuove sedi ove realizzare le costruzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari dal comune di Verona a quello di Caprino Veronese e dal comune di Cagliari a quello di Settimo San Pietro;

Decreta:

E' approvata la variante relativa alla destinazione delle nuove sedi ove saranno realizzate le costruzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari di Caprino Veronese e di Settimo San Pietro, per i quali restano invariati gli stanziamenti, a suo tempo fissati, rispettivamente di lire 2550 milioni e L. 2125 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(10020)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Sostituzione di un membro supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto, modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1970, concernente la costituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il sig. Giorgio Pecci, membro supplente del predetto collegio in rappresentanza dei lavoratori e su designazione della Unione italiana del lavoro, si è dimesso dall'incarico in quanto nominato membro del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo;

Vista la nota n. 011/PQ/gc in data 22 maggio 1973, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato in sostituzione del sig. Giorgio Pecci il sig. Titano Bigi;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del collegio sindacale dell'istituto;

Decreta:

Il sig. Titano Bigi è nominato membro supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Giorgio Pecci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(9960)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Modifica della tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 7 ottobre 1961, numero 1180;

Vista la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi, approvata con la legge 16 agosto 1952, n. 1180, ed il successivo adeguamento disposto con il decreto ministeriale 18 settembre 1963;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1967, che modifica la tariffa suddetta;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei dottori agronomi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 12 aprile 1967 è abrogato e sostituito come segue:

« I compensi a vacazione previsti dagli articoli 3, 4, 6, 7 dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963 sono aumentati dell'80% ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 12 aprile 1967 è abrogato e sostituito come segue:

« Tutti gli altri onorari e compensi previsti nel predetto allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963, con esclusione di quelli previsti all'art. 45, sono aumentati del 30% ».

Art. 3.

L'art. 3 del decreto ministeriale 12 aprile 1967 è abrogato e sostituito come segue:

« L'art. 45 del predetto allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963 e abrogato e sostituito dal seguente:

Per la stima dei tabacchi secchi in foglie al dottore agronomo spettano:

a) per le perizie di tabacco allo stato sciolto, sia nell'interesse dei coltivatori che nell'interesse delle ditte trasformatrici, oltre la quota per le spese di viaggio e di eventuale pernottamento, i seguenti compensi per quintale o frazione di quintale periziato:

1) per i tabacchi Levantini L. 750;

2) per i tabacchi tipo « Bright », « Kentuky » e similari L. 550;

b) per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del trasformatore, L. 900 ogni quintale, esclusi i frasami, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento;

c) per l'assistenza davanti ad una commissione di perizia, il compenso minimo sarà di L. 50.000 per partite di tabacco fino a 100 quintali; per le quantità eccedenti spetterà lo 0,40 per cento dell'importo globale del tabacco periziato, oltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto ed eventuale pernottamento;

d) per l'assistenza tecnica alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta al tecnico, per i primi 100 quintali, il compenso del 2,50 per cento sull'importo globale del tabacco liquidato dalla commissione di perizia e, per l'eccedenza, il compenso dell'1,50 per cento ».

Art. 4.

Gli scaglioni dei valori previsti dagli articoli 54, 56, 58, 60, 65 e dalle tabelle *D*, *E*, *F*, del predetto allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963 sono aumentati del 100 per cento.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(9952)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sondrio, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Colico, in provincia di Como.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 28 novembre 1939, con il quale la Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sondrio, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, in tutto il territorio della provincia di Sondrio;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza delle particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sondrio, con il decreto del Capo del Governo in data 28 novembre 1939, di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Colico, in provincia di Como.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9956)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Autorizzazione alla Banca mobiliare piemontese, società per azioni, con sede in Torino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1972, con il quale la Banca mobiliare piemontese, società per azioni con sede in Torino, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bruino, Candiolo, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Pecetto Torinese, Piobesi Torinese, Reano, Rosta, Sangano, Scalenghe, Torino, Trana, Trofarello, Villarbasse, Villastellone e Volvera, tutti in provincia di Torino;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca mobiliare piemontese, Società per azioni con sede in Torino, con il decreto in data 27 ottobre 1972, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Bastia Mondovì, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Lesegno, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Roburent, Roccaforte Mondovì, Torre Mondovì e Viola, in provincia di Cuneo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca mobiliare piemontese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9957)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare di Lanciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lanciano, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Lanciano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lanciano (Chieti);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare di Lanciano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lanciano (Chieti), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Altino, Arielli, Bomba, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Castel Frentano, Crecchio, Filetto, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano, Montazzoli, Mozzagrogna, Paglieta, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pretoro, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, Tornareccio, Torino di Sangro e Treglio, nonchè nel territorio di Villa Caldari frazione del comune di Ortona, tutti in provincia di Chieti.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Lanciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9958)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Autorizzazione alla società per azioni Vita Latina, compagnia di assicurazioni sulla vita umana, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione, nonchè approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Vita Latina, compagnia di assicurazioni sulla vita umana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni Vita Latina, compagnia di assicurazioni sulla vita umana, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo nonchè le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e le condizioni di polizza qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni Vita Latina, compagnia di assicurazioni sulla vita umana, con sede in Milano:

Tariffa 40 (MF), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 41 (MF), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 42 (MF), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 10, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo sino all'85° anno di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 11, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 12, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 01, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 20, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 21, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 22, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze di premio;

Tariffa 30, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 471 (MF), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita lo assicurato;

Tariffa 471 (5-10 MF), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 472 (MF), relativa all'assicurazione su due teste di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 473, relativa all'assicurazione su due teste di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 48, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 49 (MF), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 19, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 29, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, durata 5, 10 e 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe, vita intera e mista con adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Tariffa, relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti ordinari;

Tariffa, relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti ordinari e collettivi;

Tariffa, relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi;

condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

condizioni generali di polizza per la capitalizzazione.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: FERRI

(9859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.

Il 14 giugno 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 maggio 1971, n. 798 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 5 ottobre 1971, ha avuto luogo a Bonn lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dallo esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.

L'accordo, ai sensi dell'art. 4, è entrato in vigore il 14 luglio 1973.

(10031)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 e di un protocollo finale, conclusi a Berna il 4 luglio 1969.

Il 30 giugno 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 maggio 1973, n. 283 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 14 giugno 1973 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 e di un protocollo finale conclusi a Berna il 4 luglio 1969.

L'accordo ed il protocollo, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, sono entrati in vigore il 1° luglio 1973.

(10032)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1973 (registro n. 7, foglio n. 178), è stato respinto il ricorso straordinario presentato in data 14 aprile 1972 dall'ing. Celsio Ascenzi, per l'annullamento del provvedimento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente di partecipare al concorso per titoli a ventisei posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della direzione generale stessa, indetto con decreto ministeriale del 27 luglio 1971.

(10091)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 78-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 78-PA », a suo tempo assegnati alla ditta Martino Antonio, con sede in Palermo, via Papa Gregorio Magno n. 48.

(10003)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 429-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 429-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Segnani Angelo, con sede in Milano, via Lorentaggio n. 82.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(10012)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 432-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 432-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Gianotti Luigi, con sede in Milano, via Col di Lana n. 6.

(10008)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 41-BO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 41-BO », a suo tempo assegnati alla ditta Andreoli Arrigo, con sede in Bologna, via S. Nicolò n. 1.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(10009)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 93-VR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 93-VR », a suo tempo assegnati alla ditta Mantovanelli Giovanni, con sede in Verona, vicolo Cicale n. 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(10010)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 404-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 404-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Curti Rodolfo, con sede in Milano, via Conca del Naviglio, n. 7.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(10011)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 268-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 268-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Dal Zotto Ivano, con sede in Vicenza, via Fogazzaro n. 68.

(10004)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 534-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 534-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Casaro Loris, con sede in Vicenza, via Strada Comunale Casale n. 26.

(10005)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 375-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 375-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Lacchetti Giorgio & Bertacco, con sede in Trissino (Vincenza), via Borgo Trento n. 13.

(10006)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 107-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 107-AR », a suo tempo assegnati alla ditta « PA-BOR » - S.n.c., con sede in Arezzo, via Mincio n. 58-*D*.

(10007)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 24 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,50	581,50	581 —	581,50	580 —	581,50	581,30	581,50	581,50	581,50
Dollaro canadese	581,65	581,65	579 —	581,65	580,30	581,65	581,30	581,65	581,65	581,65
Franco svizzero	207,65	207,65	206,90	207,65	207 —	207,65	207,70	207,65	207,65	207,65
Corona danese	106,08	106,08	106,50	106,08	105,75	106,05	106 —	106,08	106,08	106,08
Corona norvegese	110,30	110,39	110,50	110,30	110.30	110,36	110,35	110,30	110,39	110,39
Corona svedese	144,82	144,82	145 —	144,82	144,30	144,80	144,85	144,82	144,82	144,82
Fiorino olandese	227,02	227,02	227 —	227,02	226,20	227,05	226,95	227,02	227,02	227,02
Franco belga	16,51	16,51	16,60	16,51	16,45	16,52	16,5050	16,51	16,51	16,51
Franco francese	143,85	143,85	144,50	143,85	143,42	143,85	143,95	143,85	143,85	143,85
Lira sterlina	1472,35	1472,35	1473 —	1472,35	1468,50	1472,30	1471,90	1472,35	1472,35	1472,35
Marco germanico	252,75	252,75	252,40	252,75	252 —	252,75	252,60	252,75	252,75	252,75
Scellino austriaco	34,21	34,21	34,30	34,21	34,10	34,20	34,24	34,21	34,21	34,21
Escudo portoghese	26,38	26,28	26,30	26,38	26,25	26,38	26,37	26,38	26,38	26,38
Peseta spagnola	10,2520	10,252	10,30	10,2520	10,20	10,25	10,255	10,2520	10,25	10,25
Yen giapponese	2,1930	2,193	2,24	2,1930	2,20	2,19	2,19	2,1930	2,19	2,19

Media dei titoli del 24 luglio 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	95,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,425
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni esteri)	92,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,025
» 5,50 % » » 1968-83	94,075
» 5,50 % » » 1969-84	95,20
» 6 % » » 1970-85	96,825
» 6 % » » 1971-86	96,875
» 6 % » » 1972-87	96,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1973

Valuta	
Dollaro USA	581,40
Dollaro canadese	581,475
Franco svizzero	207,675
Corona danese	106,04
Corona norvegese	110,37
Corona svedese	144,835
Fiorino olandese	226,985
Franco belga	16,507
Franco francese	143,90
Lira sterlina	1472,125
Marco germanico	252,675
Scellino austriaco	34,225
Escudo portoghese	26,375
Peseta spagnola	10,253
Yen giapponese	2,191

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per la industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (par. 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (par. 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica o in scienze delle preparazioni alimentari.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - *Direzione generale degli affari generali - Ispettorato* generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) *le precise generalità ed il domicilio;*

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età.

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifica ecc.).

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazione presentate in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato il colloquio dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purché debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli, 3, punto 5) e 4), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civile dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'Ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dello art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

a) Svolgimento di un tema riguardante un argomento di tecnologia applicata all'industria delle conserve alimentari.

Prova pratica (con relazione scritta):

b) Analisi chimica di un prodotto alimentare.

Colloquio:

a) Discussione sulle pubblicazioni presentate, sulla prova scritta e sulla relazione scritta della prova pratica;

b) discussione sui problemi di chimica e tecnologia dell'industria conserviera;

c) legislazione sulle conserve alimentari;

d) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria;

e) traduzione in italiano dall'inglese ed altra dal francese o dal tedesco (a scelta del candidato).

Art. 15.

Gli esami scritti avranno luogo in Parma, presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, via Tanara 33, *nei giorni* 11 *e* 12 *ottobre* 1973 *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

La data e il luogo del colloquio saranno fissati direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 16.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 17.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 18.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè dagli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 19.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su parere conforme del consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le funzioni presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 125

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . (3);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . (5);

h) di voler sostenere la prova di lingua . (6) oltre quella di lingua inglese come previsto dal programma di esami;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione di Parma.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono prodotti.

. . . addì . . . .

Firma .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . (7)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Oppure di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni . . e che la risoluzione del predetto rapporto di pubblico impiego è stato determinato dalle seguenti cause . . .

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare francese o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10101)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso, per esami, per il conferimento di due posti di direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1972, reg. n. 11, foglio n. 326, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità — supplemento straordinario al n. 12 — diramato il 5 gennaio 1973, con il quale è stato bandito un concorso per esami per il conferimento di due posti di direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato n. 35 S.G. del 16 gennaio 1973 con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Alberto di Roberto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

di Roberto dott. Alberto, consigliere di Stato.

Membri:

Carbone prof. Carmelo, libero docente di diritto costituzionale presso l'Università di Roma;
Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo;
D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione;
Frascione dott. Emidio, direttore di divisione.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna Paola, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 è aggregato, in qualità di membro aggiunto, per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola il prof. Silverio Berardi.

Art. 3.

La spesa di L. 500 000 graverà sul cap. 1063 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1973.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1973
Registro n. 4, foglio n. 68

(10037)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, per il conferimento di due posti di direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1972, registro n. 11, foglio n. 326, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità — supplemento straordinario al n. 12 — diramato il 5 gennaio 1973, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, per il conferimento di due posti di direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 20 gennaio 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la nota in data 21 marzo 1973, con la quale il dottor Pasquale D'Angelo chiede le dimissioni dalla nomina a componente della predetta commissione esaminatrice per sopravvenuti impedimenti;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di altro componente in sostituzione del funzionario sopra nominato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Edoardo Ascone, direttore di divisione, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse in sostituzione del dott. Pasquale D'Angelo dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1973
Registro n. 4, foglio n. 98

(10038)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Paternò (Catania).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Paternò (Catania);

Visto il decreto ministeriale in data 7 giugno 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Paternò, nell'ordine appresso indicato:

1. Lo Faro dott. Pasquale	punti 86,61	su 132
2. Salvo dott. Antonino	» 81,68	»
3. Bertola dott. Vincenzo	» 78,55	»
4. Geraci dott. Vincenzo	» 76,92	»
5. Vacirca dott. Salvatore	» 75,83	»
6. Bertino dott. Giuseppe	» 75,81	»
7. Pulli dott. Italo R.	» 74,90	»
8. Di Giovine dott. Gaetano	» 74,68	»
9. Sallustio dott. Vito	» 74,51	»
10. Maddalone Pasquale	» 73,60	»
11. Patanè dott. Francesco	» 73,48	»
12. D'Ancona dott. Antonio	» 72,95	»
13. Mussetti Tranquillo	» 72,75	»
14. Laurenza dott. Giovanni	» 70,90	»
15. Milanesi dott. Luigi	» 69,85	»
16. Forlani dott. Remo	» 69,45	»
17. Mantelli Erminio	» 67,98	»
18. Maiorana dott. Giulio	» 67,60	»
19. De Pascale dott. Mario	» 67,18	»
20. De Negri dott. Enrico	» 66,99	»
21. Puglisi dott. Carmelo	» 66,92	»
22. Ricotta dott. Giovanni	» 66,28	»
23. Faissola Giovanni	» 66,22	»
24. Bellizzi Alessandro	» 66,08	»
25. Facchini Mario	» 65,72	»
26. Panuccio dott. Rocco	» 65,64	»
27. Capitanelli dott. Nerino	punti 65,62	su 132
28. Barbieri dott. Silvio	» 64,98	»
29. Travaglini dott. Giuseppe	» 64,65	»
30. Conte dott. Antonio	» 63,86	»
31. Miceli Vittorio	» 63,69	»
32. Filippi dott. Davide	» 63,59	»
33. De Flumeri Francesco Paolo	» 63,52	»
34. Alberti Pietro	» 63,46	»
35. Sperduti Michele	» 63,37	»
36. Ciccone dott. Saverio	» 62,91	»
37. Labriola Antonio	» 62,85	»
38. Palazzi Domenico	» 62,73	»
39. Taranto Fausto	» 61,33	»
40. Piscitelli Ferruccio	» 61,04	»
41. Maucieri Eugenio	» 60,81	»
42. La Placa Cataldo	» 59,46	»
43. Rapetti Andrea	» 58,41	»
44. Ridolfo Francesco F.	» 57,97	»
45. De Marco Luigi	» 57,42	»
46. Latino Ignazio	» 55,12	»
47. Nepomuceno Renato	» 54,56	»
48. Viganò Mauro	» 54,14	»
49. Pignat Guido	» 53,64	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(9884)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2223 in data 12 dicembre 1972 relativa alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1969;

Vista la nota in data 9 marzo 1973 con cui il dott. Ezio Patrissi, medico provinciale superiore del Ministero della sanità, nominato componente della commissione suddetta, ha declinato il relativo incarico;

Considerato che occorre provvedere alla modifica del precedente provvedimento di nomina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale n. 11 del 5 giugno 1972;

A voti unanimi;

Delibera

di nominare, componente della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, il dott. Antonio Tibidà, medico provinciale superiore del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Ezio Patrissi, dimissionario.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Siena.

La presente deliberazione sarà pertanto pubblicata, a cura dell'ufficio del medico provinciale di Siena, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione Toscana, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto (8) giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena e dei comuni interessati.

Il presidente: MALVEZZI

(9888)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto 3964 del 28 maggio 1973 con cui sono stati dichiarati i vincitori dei posti di condotta medica vacanti al 30 novembre 1971;

Considerato che il concorrente dott. Antonino Azzarà nominato vincitore della condotta medica del comune di Merì ha dichiarato di rinunciare;

Vista al riguardo la comunicazione dell'interessato datata 7 luglio 1973;

Considerato che, secondo l'ordine della graduatoria, il concorrente che segue e che ha chiesto in ordine di preferenza la condotta di Merì è il dott. Francesco Guerrera, il quale interpellato ha dichiarato di accettare rinunziando alla nomina per Braidi;

Visto l'art. 26 del regolamento applicato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Guerrera è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Merì e rinunziatario della condotta di Braidi del comune di Montalbano Elicona.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso ai comuni di Merì e Montalbano Elicona per la esecuzione.

Messina, addì 11 luglio 1973

Il medico provinciale: LAZZARA

(10048)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1973, n. 24.

Norme per l'ordinamento degli uffici, dei servizi e delle unità operative regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 19 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Caratteri e principi dell'ordinamento

La Regione assume la programmazione ed il decentramento rispettivamente come metodo di intervento e come carattere essenziale della propria organizzazione informando la propria attività amministrativa a criteri di autonomia, di partecipazione democratica e di semplicità, pubblicità e massimo snellimento delle procedure.

La Regione, fermo restando il ricorso all'istituto della delega, realizza i suoi interventi attraverso il proprio apparato adottando il principio del lavoro di gruppo nonchè il più ampio decentramento delle responsabilità.

Art. 2.

Organizzazione

Ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'articolo precedente e con l'osservanza della disciplina relativa alle unità organizzative, dovrà provvedersi alla organizzazione della Giunta in dipartimenti in ordine alla cui strutturazione si disporrà con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La struttura dell'apparato regionale

Per l'espletamento delle proprie funzioni gli organi regionali si avvalgono di un sistema composto di unità organizzative, nell'ambito delle quali sono individuate qualifiche funzionali.

A tali qualifiche corrispondono precise attribuzioni e conseguenti responsabilità, ai sensi delle leggi e dei regolamenti della Regione.

Il sistema regionale è composto da uffici, servizi e unità operative.

Sono uffici le unità organizzative preposte alle attività direttamente necessarie al funzionamento degli organi regionali, avuto anche riferimento al metodo di governo e di amministrazione della Regione.

Sono servizi le unità organizzative preposte alle attività strumentali al funzionamento del sistema, con particolare riferimento all'acquisizione ed alla disciplina della gestione delle risorse di impiego generale per tutta l'amministrazione regionale.

Sono unità operative le unità organizzative preposte alle attività direttamente finalizzate alla disciplina dei settori e delle materie affidate alla competenza regionale, o comunque pertinenti all'azione del governo e di amministrazione del territorio e della comunità propria degli organi regionali.

Ciascuna unità organizzativa è autosufficiente nell'espletamento delle competenze di cui è investita.

Art. 4.

Raggruppamento di unità organizzative

Il raggruppamento di unità organizzative ai fini del coordinamento operativo in stretta connessione con i programmi generali e settoriali di attività regionale viene istituito con provvedimento del Consiglio regionale.

Il coordinamento dei predetti raggruppamenti è affidato dalla Giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ad uno dei responsabili delle singole unità organizzative, su indicazione degli stessi.

La durata dell'incarico è stabilita con l'atto di conferimento e può essere revocata con le modalità di cui al comma precedente.

Ferme restando le responsabilità dei dipendenti regionali preposti alle singole unità organizzative, il coordinatore controlla la rispondenza delle attività da lui coordinate agli obiettivi, alle modalità e ai tempi dei programmi regionali e collabora con gli amministratori elettivi in tutti i momenti dell'azione regionale.

Art. 5.

Costituzione dei gruppi di lavoro

La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, possono costituire gruppi di lavoro per il conseguimento di risultati unitari e specifici, che implicano la contemporanea responsabilizzazione delle unità organizzative interessate.

Il coordinamento dei gruppi di lavoro è affidato con la procedura prevista dal precedente articolo.

TITOLO PRIMO

GLI UFFICI E I SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6.

Gli uffici

Sono uffici del Consiglio regionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio di presidenza dello stesso:

la segreteria del Presidente;

la segreteria del Consiglio regionale;

la segreteria dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capi gruppo;

le segreterie delle commissioni permanenti;

l'ufficio di studi socio-economici;

l'ufficio legislativo;

l'ufficio informazione, stampa e pubbliche relazioni.

Art. 7.

I servizi

Sono servizi del Consiglio regionale, alle dipendenze dello ufficio di presidenza dello stesso:

il servizio affari generali;

il servizio documentazione e biblioteca;

il servizio resoconti;

il servizio ragioneria ed economato;

il servizio collegamento di Pescara.

Art. 8.

Le attribuzioni degli uffici del Consiglio

Segreteria del Presidente (Art. 8 - I)

Compete alla segreteria del Presidente la trattazione di tutti gli affari che lo riguardano in conseguenza delle funzioni attribuite alla sua persona e come tali riconducibili al dettato dell'art. 34 dello statuto regionale.

Spetta altresì all'ufficio l'assolvimento, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente stesso, di tutte le incombenze relative alla preparazione ed esecuzione di tutto quanto è preliminare e conseguenziale ai contatti e rapporti presidenziali con enti, organi e persone nonché alla partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro collegiali in genere ed, inoltre, a manifestazioni, cerimonie e convegni per i quali sia previsto o deciso il suo intervento.

La segreteria non può intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi ad essi.

Segreteria del Consiglio regionale (Art. 8 - II)

Compete alla segreteria del Consiglio la cura e la trattazione di tutti gli affari concernenti i compiti istituzionali del Consiglio regionale. In particolare: la convocazione del Consiglio e l'invio ai consiglieri della necessaria documentazione; i rapporti, nel quadro delle competenze del Consiglio, con l'ufficio affari della Giunta regionale, gli altri uffici della Giunta, il commissario di Governo, la conferenza dei capi gruppo, la commissione di controllo, le commissioni consiliari. Assolve, inoltre, le incombenze connesse con la redazione dei verbali, con la presentazione e classificazione dei progetti di legge, degli schemi di regolamento, degli atti amministrativi nonché delle interpellanze, interrogazioni e mozioni, con la cura, redazione e tenuta dei provvedimenti legislativi ed amministrativi pertinenti e con la trasmissione dei medesimi agli organi competenti.

Segreteria dell'Ufficio di presidenza e della conferenza dei capi gruppo (Art. 8 - III)

Compete alle segreterie delle commissioni presidenza e della conferenza dei capi gruppo l'espletamento di tutte le attività conseguenti ai compiti istituzionali dell'Ufficio stesso, quali vengono in essere per effetto dell'art. 33 dello statuto, nonché alle funzioni attribuite ai singoli componenti nell'ambito dell'organo. Assolve, in particolare, i compiti relativi alla preparazione ed esecuzione dei rapporti e contatti con gli altri organi della Regione, con le autorità di Governo e con le altre pubbliche amministrazioni.

Cura i rapporti con i gruppi consiliari ed assiste la conferenza dei capi gruppo nelle riunioni con l'ufficio di presidenza provvedendo agli adempimenti che ne derivano. Predispone gli atti e provvede agli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia amministrativa-funzionale del Consiglio, tratta i provvedimenti dell'ufficio e cura la documentazione per i singoli membri e redige i verbali delle sedute.

Segreteria delle commissioni permanenti (Art. 8 - IV)

Compete alle segreterie delle commissioni l'espletamento del lavoro preparatorio, istruttorio e conclusivo inerente alla attività delle commissioni permanenti. In particolare: convocazione e redazione dei verbali delle sedute; inoltro dei deliberati agli organi competenti; coordinamento dei testi, reperimento e raccolta di dati ed elementi tecnici relativi alle materie di competenza delle commissioni medesime.

Ufficio di studi socio-economici (Art. 8 - V)

Compete all'ufficio studi socio-economici l'organizzazione, sotto il profilo tecnico, e l'espletamento degli studi e delle ricerche per la conoscenza dei fenomeni e dei processi che hanno attinenza con i problemi e gli aspetti della vita associata, al fine di raccogliere ed elaborare dati di carattere demografico e morfologico-urbanistico dei territori, nonché relativi alla produzione, distribuzione, consumo e circolazione di beni e servizi ed analizzare la loro incidenza sul tessuto sociale ed economico della Regione al fine di offrire i dati di riferimento per il razionale impiego delle risorse disponibili.

In particolare e per il fine: effettua indagini ed analisi di carattere statistico ed attuariale richiedendo anche la collaborazione di enti e organismi locali e camere di commercio, mantiene e sviluppa contatti con la Giunta regionale, con istituti di ricerche, con i corrispondenti uffici delle altre regioni e con l'Istituto centrale di statistica; traduce in relazioni, e compendia in quadri e sinossi gli studi che conduce; offre al Consiglio ed ai suoi uffici, quando ne sia richiesto, tutte le informazioni riguardanti le implicazioni sociali ed economiche relative alla struttura della comunità regionale; esamina i documenti e le pubblicazioni che hanno attinenza con la sfera delle sue attività; imposta, ove occorre, il contesto tecnico delle proposte di intervento in particolari settori.

Art. 9.

Servizio affari generali (Art. 9 - I)

Compete al servizio affari generali l'amministrazione di tutto il personale assegnato agli uffici e servizi del Consiglio, con esclusione degli incombenti finanziari e contabili. Amministra e gestisce i rapporti con esperti e consulenti incaricati di collaborazioni con il Consiglio e con i suoi uffici e servizi. Tratta gli affari relativi alla nomina di rappresentanti regionali di competenza del Consiglio. Organizza le attività relative al movimento della corrispondenza e degli atti in arrivo ed in partenza e la loro raccolta, tenuta e classificazione.

Provvede ai servizi di trasporto, rimessa, centralino telefonico, centro copia e stamperia, servizio d'aula, d'attesa e custodia.

Servizio documentazione e biblioteca (Art. 9 - II)

Compete al servizio documentazione e biblioteca l'acquisto, conservazione, classificazione e distribuzione delle raccolte di libri, pubblicazioni, manuali, codici ed atti ufficiali necessari agli organi, uffici e servizi del Consiglio nonchè la effettuazione di ricerche bibliografiche e documentali su richiesta dei medesimi. Cura allo scopo rapporti e contatti con biblioteche, centri di documentazione e di ricerca bibliografica in funzione delle esigenze conoscitive e culturali del Consiglio, dei suoi membri e dei suoi organi. Realizza ed aggiorna la documentazione bibliografica dei temi regionali.

Servizio resoconti (Art. 9 - III)

Compete al servizio resoconti la redazione, revisione e pubblicazione dei resoconti integrali delle sedute del Consiglio, con relativi indici.

Il servizio cura, altresì, la stesura di un resoconto sommario.

Servizio ragioneria ed economato (Art. 9 - IV)

Compete al servizio ragioneria ed economato la trattazione degli affari relativi alla gestione del bilancio del Consiglio, la redazione dei consuntivi e connesse relazioni. Assolve le incombenze relative alla esecuzione e riscontro di tutti gli atti che direttamente e indirettamente abbiano effetti finanziari o patrimoniali, nonchè alla compilazione delle scritture contabili relative alle entrate, alle spese, al movimento di cassa ed alla consistenza patrimoniale. Cura gli incombenti finanziari e contabili relativi al calcolo ed alla erogazione delle indennità ai consiglieri, dei contributi ai gruppi consiliari, nonchè degli emolumenti e dei relativi oneri riflessi al personale. Provvede agli acquisti ed alla amministrazione e gestione dei beni mobili a disposizione degli organi, uffici e servizi del Consiglio, redigendone ed aggiornandone gli inventari. Cura la piccola manutenzione e gestisce il fondo di economato.

Servizio collegamento di Pescara (Art. 9 - V)

Cura i contatti per i fini informativi e di documentazione del Consiglio e dei suoi organi, uffici e servizi e assolve a tutte le incombenze organizzative e funzionali relative alla presenza ed alle riunioni del Consiglio in quella città, d'intesa con gli uffici e servizi centrali.

Art. 10.

Responsabilità degli uffici e dei servizi e rinvio, per la disciplina di alcuni di essi, a successiva legge regionale

Responsabili degli uffici: segreterie delle commissioni permanenti; nonché dei servizi: documentazione e biblioteca; resoconti; ragioneria ed economato; collegamento di Pescara, sono dipendenti regionali appartenenti alla sesta fascia funzionale.

Responsabili degli uffici: segreteria del Presidente; segreteria del Consiglio regionale; segreteria dell'ufficio di presidenza e della Conferenza dei capi gruppo; studi socio-economici; nonché del servizio affari generali, sono dipendenti regionali appartenenti alla settima fascia funzionale.

La disciplina dell'ufficio legislativo è dell'ufficio informazione, stampa e pubbliche relazioni sarà stabilita con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO SECONDO

GLI UFFICI, I SERVIZI E LE UNITA' OPERATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

Capo I.

GLI UFFICI I SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 11.

Gli uffici

Gli uffici della Giunta, coordinati dal Presidente ed affidati alle competenze dei componenti la Giunta regionale ad essi preposti sono:

l'ufficio affari della Giunta;
l'ufficio stampa, pubbliche relazioni e « Bollettino Ufficiale » della Regione;
l'ufficio legislativo e affari giuridici;
l'ufficio del piano;
l'ufficio del bilancio;
l'ufficio di ragioneria.

Art. 12.

I servizi

I servizi della Giunta, affidati a componenti che ne vengano incaricati ai sensi dell'art. 45, secondo comma, dello statuto regionale sono:

il servizio enti locali;
il servizio documentazione e biblioteca;
il servizio del personale;
il servizio organizzazione e metodi;
il servizio affari finanziari;
il provveditorato ed economato;
il servizio demanio e patrimonio.

Art. 13.

Le attribuzioni degli uffici della Giunta

Ufficio affari della giunta (Art. 13 - I)

Compete all'ufficio affari della Giunta la trattazione di tutti gli affari che riguardano la Giunta come organo collegiale. In particolare: i rapporti con la presidenza e i componenti per la programmazione della attività della Giunta; la formulazione e la diffusione dell'ordine del giorno delle sedute; l'esame preliminare e il riscontro degli atti da sottoporre ad approvazione; l'assolvimento di tutte le incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute; la realizzazione e la diffusione dei resoconti verbali dei lavori; gli adempimenti successivi alle determinazioni adottate; l'assistenza, ove richiesto, ai componenti della Giunta ogni qualvolta essi intervengano ai lavori di commissioni consiliari.

Ufficio del piano (Art. 13 - II)

Compete all'ufficio del piano il coordinamento della elaborazione del programma di sviluppo regionale; la predisposizione di documenti e note per le relazioni programmatiche e previsionali; la definizione del sistema informativo necessario per la elaborazione del piano e la verifica dello stato di attuazione del piano stesso. Compete altresì la partecipazione alla elaborazione e l'aggiornamento dei progetti programmatici, il mantenimento dei collegamenti con gli organi tecnici della programmazione nazionale e con quelli degli enti regionali, para-regionali e locali per quanto attiene all'elaborazione del piano regionale e alla partecipazione regionale alla programmazione nazionale; la verifica della compatibilità delle decisioni programmatiche degli enti locali in rapporto al programma nazionale e al piano economico nazionale; l'effettuazione, per le necessità della Giunta, di periodici quadri dell'economia regionale e di singoli settori, tenendo a tal fine i contatti con le possibili fonti di informazione, con gli organismi per la gestione dei dati e con esperti ed operatori; la definizione degli studi necessari alla elaborazione del programma, il coordinamento ed il controllo della loro esecuzione.

Ufficio del bilancio (Art. 13 - III)

Compete all'ufficio del bilancio, d'intesa con l'ufficio del piano, la formulazione dei bilanci preventivi, dei preventivi di cassa e dei conti consuntivi. In particolare: le variazioni al bilancio annuale di previsione; la predisposizione dei rendiconti di settore; l'esame dei bilanci e dei rendiconti di enti ed aziende regionali; i pareri su provvedimenti legislativi e amministrativi aventi effetti finanziari; la contabilizzazione ed il controllo delle entrate degli impegni di spese e delle spese.

Ufficio di ragioneria (Art. 13 - IV)

Competono all'ufficio di ragioneria: la gestione delle contabilità regionali con l'esclusione di quella relativa al personale; i controlli contabili sulle unità organizzative regionali e sugli enti ed organismi para-regionali; la razionalizzazione delle procedure contabili; la vigilanza sui servizi di provveditorato, di economato e di tesoreria regionale nonché sugli enti e sulle aziende regionali; la vigilanza sulle contabilità speciali e sulle gestioni contabili dei funzionari delegati. Spetta pure all'ufficio il controllo sui preventivi delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici; l'assistenza tecnica e metodologica per quanto attiene alle procedure contabili e di analisi dei costi agli organi e alle unità organizzative regionali nonché agli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali ed agli amministratori e revisori dei conti di enti, in quanto di nomina di organi regionali.

Art. 14.

Le attribuzioni dei servizi della Giunta

Servizio enti locali (Art. 14 - I)

Compete al servizio enti locali la trattazione degli affari inerenti alle competenze regionali in materia di circoscrizioni comunali, nonché di polizia locale, urbana e rurale.

Compete altresì il coordinamento ed il collegamento tra le diverse attività delle unità organizzative della Giunta regionale e l'amministrazione locale subregionale, con particolare riferimento alla delega di funzioni regionali agli enti locali e alla assistenza a favore di questi ultimi.

Servizio documentazione e biblioteca (Art. 14 - II)

Compete al servizio documentazione e biblioteca il reperimento, la organizzazione e la gestione della documentazione qualitativa e quantitativa concernente gli organi e le unità organizzative della Regione, nonché le attività di interesse regionale poste in essere da organismi nazionali e locali. In particolare: la gestione della biblioteca della Regione ed il coordinamento delle biblioteche settoriali collocate — per i loro contenuti specialistici — presso singole unità organizzative; la raccolta, la elaborazione e la diffusione dei dati statistici inerenti alle attività regionali.

Per l'assolvimento delle sue funzioni il servizio si avvale dell'apporto di istituti di ricerca e di documentazione esterni alla struttura regionale, collabora in forma sistematica con le diverse unità organizzative regionali e promuove la creazione di un sistema informativo integrato con sistemi informativi degli altri operatori della circoscrizione regionale.

Servizio del personale (Art. 14 - III)

Compete al servizio del personale la gestione anche contabile del personale regionale, con particolare riferimento allo studio delle politiche e tecniche relative alla messa a punto

delle procedure e criteri di selezione, valutazione e formazione del personale stesso. Compete altresì l'effettuazione di studi e progetti in ordine alla formulazione di proposte normative relative al trattamento del personale, nonché l'assistenza tecnica degli enti comunque dipendenti dalla Regione nella soluzione dei problemi attinenti ai rapporti con il personale, l'elaborazione, il coordinamento ed il controllo dell'esecuzione dei programmi di formazione del personale regionale, le attività di segreteria del consiglio del personale e della commissione di disciplina.

Servizio organizzazione e metodi (Art. 14 - IV)

Compete al servizio organizzazione l'elaborazione delle soluzioni organizzative da proporre agli organi regionali e il controllo dell'applicazione delle soluzioni prescelte, in stretta collaborazione con i responsabili delle unità interessate. In particolare: la messa a punto e sperimentazione di tecniche innovative, con particolare riferimento alla razionalizzazione delle procedure di informazione, di decisione, di esecuzione; la collaborazione con i servizi legislativi e legali della Regione negli studi e nelle iniziative tese all'adeguamento della legislazione in materia di organizzazioni degli uffici e dei servizi pubblici locali, l'assistenza tecnica degli enti comunque dipendenti dalla Regione (enti, aziende, agenzie) nella soluzione dei problemi attinenti all'organizzazione dei servizi; l'elaborazione, sentiti i componenti la Giunta volta a volta competenti secondo la materia, delle soluzioni organizzative, relative alla utilizzazione organica, da parte della Regione, degli uffici delle province, dei comuni e degi altri enti locali.

Servizio affari finanziari (Art. 14 - V)

Compete al servizio affari finanziari la trattazione degli affari relativi alla istituzione e gestione dei tributi regionali, alla emissione di prestiti, alla assunzione di mutui, alla acquisizione e cessioni di partecipazioni regionali. In particolare: i rapporti con gli uffici terzi incaricati dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione dei tributi regionali e delle relative penalità; i rapporti con l'amministrazione finanziaria dello Stato in materia di partecipazione regionale al gettito di tributi erariali; la trattazione degli affari relativi al contenzioso tributario regionale, l'istruttoria e la definizione dei contesti contravvenzionali in materia di tributi regionali; la gestione e la contabilità dei ricorsi e delle contravvenzioni.

Servizio provveditorato ed economato (Art. 14 - VI)

Compete al servizio provveditorato ed economato la trattazione degli affari inerenti all'approvvigionamento dei beni mobili necessari all'attività regionale, alla loro conservazione ed al loro razionale impiego, nonché alla gestione delle casse e dei servizi economali. In particolare: la gestione delle procedure di acquisto di beni mobili; l'assicurazione dei beni immobili e mobili contro i rischi; la tenuta dei registri di consistenza dei beni; l'amministrazione delle spese d'ufficio; la gestione delle casse economali, dei magazzini di deposito e degli automezzi; la gestione dei servizi di pulizia e di custodia dei locali e del centro copia e stamperia.

Servizio demanio e patrimonio (Art. 14 - VII)

Compete al servizio demanio e patrimonio la trattazione degli affari inerenti all'amministrazione e alla gestione del demanio e del patrimonio regionale. In particolare: la formulazione di atti pubblici e privati e la tenuta del relativo repertorio; le registrazioni, le trascrizioni e gli scadenzari dei contratti; la raccolta degli atti pubblici e privati; gli appalti e le relative gare; la demanializzazione e la sdemanializzazione dei beni, la trattazione di affari concernenti la consistenza, l'utilizzazione e la manutenzione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili; le affittanze attive e passive; gli acquisti, le vendite, le permute e le donazioni; gli inventari dei beni amministrati; gli adempimenti tecnici, catastali e ipotecari; le cauzioni, i pareri sui capitolati di appalto e sui provvedimenti amministrativi relativi alla materia; il contenzioso amministrativo e fiscale inerente ai contratti, il contenzioso amministrativo inerente ai beni.

Art. 15.

Responsabilità degli uffici e dei servizi e rinvio, per la disciplina di alcuni di essi, a successiva legge regionale

La disciplina dell'ufficio legislativo e affari giuridici e dell'ufficio stampa, pubbliche relazioni e « Bollettino Ufficiale » della Regione sarà stabilita con la legge regionale di cui all'ultimo comma del precedente art. 10.

Responsabili degli altri uffici della Giunta e del servizio affari finanziari nonché del servizio demanio e patrimonio sono dipendenti regionali appartenenti alla settima fascia funzionale.

I restanti servizi sono affidati a dipendenti regionali appartenenti alla sesta fascia funzionale.

Capo II

GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Art. 16.

Gli uffici

Sono uffici della presidenza della Giunta:

la segreteria del Presidente;

l'ufficio di gabinetto del Presidente.

Art. 17.

Le attribuzioni degli uffici della presidenza della Giunta

Segreteria del Presidente (Art. 17 - I)

Compete alla segreteria del Presidente l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite alla persona del Presidente e, come tali, non riconducibili nell'ambito della competenza delle unità organizzative della struttura regionale, con esclusione di quelle attribuite alla diretta competenza dell'ufficio di gabinetto e del servizio affari generali della presidenza. In particolare: la preparazione e l'assistenza dei contatti del Presidente — all'interno e all'esterno della Regione — con enti, organi e persone, nonché della partecipazione del Presidente stesso a commissioni, comitati, gruppi di lavoro, altri organismi collegiali in genere e a manifestazioni per le quali sia previsto o deciso il suo intervento.

Ufficio di gabinetto del Presidente (Art. 17 - II)

Compete all'ufficio di gabinetto del Presidente l'espletamento delle attività istituzionalizzate concernenti i rapporti del Presidente con le strutture politiche o rapporti a prevalente contenuto politico con persone ed organi nazionali e locali. In particolare: i rapporti con i partiti politici ai diversi livelli; i rapporti con i gruppi consiliari; la istruttoria delle pratiche relative alla nomina o designazione di rappresentanti regionali.

Art. 18.

Responsabilità degli uffici

La responsabilità dell'ufficio della segreteria del Presidente è affidata a dipendente regionale che conserva il trattamento economico proprio della qualifica che riveste.

La responsabilità dell'ufficio di gabinetto è affidata a dipendente regionale appartenente alla settima fascia funzionale.

Il gabinetto e la segreteria non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi agli stessi.

Capo III

GLI UFFICI DEI COMPONENTI LA GIUNTA

Art. 19.

Gli uffici

Sono uffici alle dipendenze dei rispettivi componenti la Giunta:

segreteria e affari generali.

Art. 20.

Le attribuzioni degli uffici dei componenti la Giunta

Compete alla segreteria e affari generali l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite alla persona del componente la Giunta e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenze delle unità organizzative della struttura regionale. In particolare: la preparazione e l'assistenza

dei contatti del componente all'interno ed all'esterno della Regione con enti, organi e persone, nonché della partecipazione del componente stesso a commissioni, comitati, gruppi di lavoro, altri organismi collegiali in genere ed a manifestazioni per le quali sia previsto o deciso il suo intervento.

Compete altresì la trattazione di tutti gli affari relativi alla attività del settore non riconducibile alle competenze di singole unità operative coordinate dal componente la Giunta regionale. In particolare, sono di competenza dell'ufficio i rapporti con le segreterie del Consiglio e delle commissioni consiliari; i rapporti con gli altri componenti su problemi d'ordine generale; la predisposizione delle delibere e le incombenze relative alla loro piena formalizzazione.

Art. 21.

Responsabilità degli uffici

La responsabilità dell ufficio segreteria e affari generali è affidata a dipendente regionale appartenente alla sesta fascia funzionale.

Capo IV

LE UNITA' OPERATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 22.

Le unità operative

Le unità operative e le relative attribuzioni saranno definite di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO TERZO

GLI UFFICI, I SERVIZI E LE UNITA' OPERATIVE DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI.

Art. 23.

I servizi

Sono servizi degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali:

i servizi affari generali e la segreteria degli organi di controllo.

Art. 24.

Le attribuzioni dei servizi

Compete ai servizi affari generali e di segreteria degli organi di controllo l'assolvimento di tutte le incombenze relative al funzionamento degli organi di controllo stessi e la trattazione degli affari generali inerenti alle funzioni di controllo, nonché di tutti gli affari comunque non riconducibili alla competenza della segreteria delle unità operative.

Art. 25.

Responsabilità dei servizi

La responsabilità dei servizi affari generali e di segreteria degli organi regionali di controllo è affidata a dipendenti regionali appartenenti a fascia funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 26.

Le unità operative

Le unità operative degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali e le relative attribuzioni saranno definite di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Tutte le norme emanate in precedenza ed in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 28.

Pubblicazione e urgenza

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 19 giugno 1973

DE CECCO

(9922)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.